



<p><b>Art. 26, comma 3</b>  <b>NUOVE ASSUNZIONI -</b>  <b>NUOVI DIRIGENTI</b>  <b>MAGGIORI SERVIZI</b>  <b>ACQUISITI</b>  <b>STABILMENTE</b></p>	<p>Attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile della relativa dotazione organica, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 29, comma 1, della legge 449/97, <b>valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività</b> e ne individuano la relativa copertura nell'ambito della capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e risultato. Omissis.</p> <p><b>Art. 39, comma 1., legge 449/97:</b>  Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part time.  Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.</p>					<p>26.280,95</p>	<p>26.280,95</p>	<p>26.280,95</p>	<p>26.280,95</p>	<p>52.561,90</p>	<p>52.561,90</p>	<p>52.561,90</p>
--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Art. 26, comma 4	A far data dal 31/12/1999, le risorse finanziarie destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato della dirigenza possono essere integrate dagli enti nell'ambito delle effettive disponibilità di bilancio. Possono avvalersi di tale facoltà gli enti che certifichino di essere in possesso dei requisiti, desunti dal bilancio, individuati in una apposita intesa che le parti del presente CCNL si impegnano a stipulare entro il 30/04/2000; a tal fine l'ARAN convoca le OO.SS. firmatarie del presente contratto entro il mese successivo alla data della sua stipulazione. Nella predetta intesa sarà incluso un indice basato sul rapporto tra spesa per il personale con qualifica dirigenziale rispetto alla spesa per il restante personale.													
Art. 26, comma 5	Gli enti possono integrare le risorse di cui al comma 1 con una quota non superiore al 6% del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, della riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale. (6. La verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei commi 3, 4 e 5 è oggetto di contrattazione decentrata integrativa ai sensi dell'art. 4)													
CCNL 22/02/2006 Art. 23 CCNL 22/02/2006 (Biennio economico 2002 - 2003) - Comma 1	Incremento delle indennità di posizione percepite (Euro 520 per ciascuna posizione dirigenziale)	1. Il valore economico della retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali previste dall'ordinamento dei singoli enti, nell'importo annuo per tredici mensilità vigente alla data dell'1.1.2002 e secondo la disciplina dell'art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato di un importo annuo di 520,00 euro, ivi compreso il rateo di tredicesima mensilità. Conseguentemente le risorse dedicate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato di cui all'art. 26 del CCNL del 23.12.1999 sono incrementate, dall'anno 2002, del corrispondente importo annuo complessivo.							2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Comma 3	Incremento dell'1,66% del MS 2001 (quota dirigenti)	3. A decorrere dall'1.1.2003 le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato sono ulteriormente incrementate di un importo pari al 1,66% del monte salari dell'anno 2001, per la quota relativa ai dirigenti.								5.095,98	5.095,98	5.095,98	5.095,98	5.095,98
CCNL 14/05/2007 Art. 4, comma 1	Il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alle date dell'1.1.2004 e dell'1.1.2005, nell'importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell'art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato dei seguenti importi annui lordi, comprensivi del rateo di tredicesima mensilità: a) € 572,00 all'1.1.2004; b) € 1144,00 all'1.1.2005, che comprendono ed assorbono il precedente incremento. Conseguentemente, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, di cui all'art.26 del CCNL del 23.12.1999, sono incrementate, per l'anno 2004 e per l'anno 2005, in misura corrispondente agli incrementi di retribuzione riconosciuti a ciascuna funzione dirigenziale.	Gli enti, nell'ambito delle risorse complessivamente destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, a decorrere dal 31.12.2005, possono adeguare il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non ricoperte alla medesima data, tenendo conto degli incrementi risultanti dall'applicazione del comma 1.										2.860,00	5.720,00	5.720,00
CCNL 14/05/2007 Art. 4, comma 4	A decorrere dal 31.12.2005 ed a valere per l'anno 2006, le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato sono ulteriormente incrementate di un importo pari allo 0,89 % del monte salari dell'anno 2003, per la quota relativa ai dirigenti.	5. Le risorse di cui al comma 4, decorrenti dal 31.12.2005, sono utilizzate per incrementare, a valere dal 2006, le somme destinate alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato; la contrattazione decentrata integrativa, di cui all'art. 4, comma 1, lett. g) del CCNL del 23.12.1999, definisce i criteri per la ripartizione delle risorse del comma 4 tra le due voci retributive, nel rispetto delle previsioni dell'art. 28, comma 1, del CCNL del 23.12.1999. 6. Negli enti per i quali non è prevista la contrattazione decentrata integrativa, le risorse di cui al comma 4 sono utilizzate per incrementare, con decorrenza dall'1.1.2006, le somme destinate sia alla retribuzione di posizione sia alla retribuzione di risultato, nel rispetto dei criteri per il finanziamento.							2.662,34	2.662,34	2.662,34	2.662,34	2.662,34	2.662,34
CCNL 22/02/2010 Art. 16, comma 1	Incremento annuo del valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte al 01/01/2007. Importo annuo lordo complessivo di rateo di 13^ mensilità € 478,40	L'articolo 17 del CCNL 22/02/2010 prevede, altresì, la possibilità di incrementare il fondo per la retribuzioni di risultato esclusivamente per l'anno 2008 nel rispetto dei parametri ivi indicati.												
Comma 4	Incremento dall'1/1/2004 del 1,39% del monte salari 2007 e incremento a partire dal 31/12/2007 del 1,78% del monte salari della dirigenza 2005 (Questo incremento assorbe anche il precedente)	Comma 5 Le risorse di cui al comma 4 sono finalizzate esclusivamente al finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti per gli anni 2007 e 2008, nel rispetto dei criteri di determinazione e di erogazione di tale voce .....Gli incrementi sono corrisposti sulla base delle risultanze delle valutazioni delle prestazioni dei risultati di gestione dei dirigenti relativa ai medesimi anni 2007 e 2008												
CCNL 03/08/2010 Art. 5, comma 1	Incremento annuo del valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte a 01/01/2009. Importo annuo lordo complessivo di rateo di 13^ mensilità € 611,00	Comma 2 Gli enti, nei limiti delle risorse complessivamente destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, a decorrere dall'1/1/2009, possono adeguare il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non ricoperte alla medesima data, tenendo conto degli incrementi risultanti dall'applicazione del comma 1.												
Comma 4	Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, di cui all'art. 26 del CCNL del 23/12/1999, sono altresì incrementate, con decorrenza dell'1/1/2009, nella misura dello 0,73% del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2007	Comma 5. Le risorse di cui al comma sono confermate anche per gli anni successivi al 2009 e, sommandosi a quelle già previste dall'art. 16, comma 4, del CCNL del 22/02/2010, sono destinate integralmente al finanziamento della sola retribuzione di risultato dei dirigenti												
<b>ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE</b>														
<b>RIDUZIONE FONDO PERSONALE CESSATO</b>														
<b>RIDUZIONE FONDO</b>														
Detrazione - art. 1, comma 3, lett. e), CCNL 12/02/2002 per n. dirigenti (3.356,97 su base annua = 279,75 mensili)			-	11.284,85	-	11.284,85	-	11.284,85	-	11.284,85	-	11.284,85	-	11.284,85
<b>FONDO</b>			45.371,75	45.371,75	45.371,75	45.371,75	74.252,70	79.348,68	79.348,68	82.208,68	112.891,91	112.891,91		

Fondo disponibile per retribuzione di posizione e risultato		45.371,75	45.371,75	45.371,75	45.371,75		79.348,68	79.348,68	82.208,68	112.891,91	112.891,91
ECONOMIE ANNO PRECEDENTE					-	-	-	-	-	-	-
DESTINATO ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (compreso quote CCNN febbraio e agosto 2010)											
DESTINATO ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO											
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE LIQUIDATA E QUOTE DA LIQUIDARE											
RETRIBUZIONE DI RISULTATO LIQUIDATA											
RETRIBUZIONE DI RISULTATO DA LIQUIDARE											
R.R. DA MANTENERE											
Economie non utilizzabili											
INCENTIVO AVVOCATURA											
INCENTIVO ATTI DI PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE											







		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5.095,98	5.095,98	5.095,98	5.095,98	5.095,98	5.095,98	5.095,98	5.095,98	5.095,98	5.095,98	5.095,98	5.095,98
5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00
2.662,34	2.662,34	2.662,34	2.662,34	2.662,34	2.662,34	2.662,34	2.662,34	2.662,34	2.662,34	2.662,34	2.662,34
2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
5.689,34	5.689,34	5.689,34	5.689,34	5.689,34	5.689,34	5.689,34	5.689,34	5.689,34	5.689,34	5.689,34	5.689,34
	3.055,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00
	3.123,18	3.123,18	3.123,18	3.123,18	3.123,18	3.123,18	3.123,18	3.123,18	3.123,18	3.123,18	3.123,18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	- 11.942,25	- 11.942,25	- 11.942,25	- 11.942,25	- 11.942,25	- 11.942,25	- 11.942,25
- 11.284,85	- 11.284,85	- 11.284,85	- 11.284,85	- 11.284,85	- 10.726,57	- 9.046,05	- 11.284,85	- 10.725,35	- 7.050,66	-	- 6.770,91
147.252,21	154.752,39	155.577,64	155.577,64	155.577,64	144.193,67	145.874,19	143.635,39	144.194,89	147.869,58	148.149,33	

